

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 80/2018

PAGINA

1/5

OGGETTO

LETTERA DI COMPLIANCE RELATIVA ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA 2018

AGGIORNAMENTO

14 DICEMBRE 2018

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 21 – bis, DL 31 dicembre 2010 n. 78, convertito in legge, con modifiche, dalla L. 30.07.2010, n. 122
Art. 4 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225;
Art. 11 D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471;
Art. 13 D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472;
Agenzia delle Entrate Risoluzione 28 luglio 2017, n.104/E
Agenzia delle Entrate 23.11.2018 Provv. n. 314644/2018

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

DIRITTO TRIBUTARIO
IVA
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA PERIODICA

CODICE CLASSIFICAZIONE

20
020
027

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE N. 70/2017 – LETTERA DI COMPLIANCE RELATIVA ALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA
CIRCOLARE N. 26/2017 – COMUNICAZIONE PERIODICA LIQUIDAZIONI IVA
CIRCOLARE N. 60/2017 – COMUNICAZIONE DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA REGIME SANZIONATORIO –
RAVVEDIMENTO OPEROSO

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

L'agenzia delle Entrate, partendo dai dati comunicati con le Comunicazioni Periodiche IVA, effettua una serie di controlli formali sulla coerenza delle informazioni trasmesse, predisponendo una specifica lettera per segnalare eventuali anomalie riscontrate nel versamento dell'IVA risultante dalla Comunicazione Periodica.

Pertanto, stanno arrivando dall'Agenzia delle Entrate gli avvisi di compliance che informano di omissioni nella comunicazione della liquidazione periodica Iva, per il trimestre di riferimento, anche se al sistema dell'Agenzia delle Entrate risultano fatture emesse dai contribuenti e dai loro clienti.

L'invito è quello di regolarizzare spontaneamente, ponendo rimedio agli eventuali errori od omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

IRREGOLARITÀ IVA DELLE COMUNICAZIONI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Come noto a partire dal 2017, con l'introduzione del nuovo art. 21-bis, DL 78/2010 ad opera del DL 193/2016, è previsto l'obbligo di trasmettere telematicamente, con cadenza trimestrale, i dati delle liquidazioni periodiche IVA sia mensili che trimestrali, su apposito modello predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

Come previsto dal comma 5 dell'art. 21-bis del DL 78/2010, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, le valutazioni concernenti la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito.

Conseguentemente, in relazione alle anomalie riscontrate nel versamento dell'IVA dovuta così come dichiarato con la Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione del contribuente le informazioni inerenti dette incongruenze.

Va sottolineato che a seguito della introduzione di questo nuovo adempimento, il legislatore ha inteso accorciare notevolmente i tempi legati all'attività di controllo, in precedenza connessi, e successivi, alla trasmissione telematica della Dichiarazione IVA annuale. Conseguentemente si è sensibilmente ridotto anche il periodo concesso al contribuente per poter regolarizzare l'omesso versamento dell'IVA.

LETTERA DI COMPLIANCE

Il Direttore delle Entrate, attuando una disposizione della Legge n. 190/2014, ha emesso il provvedimento n. 314644/2018, che individua le modalità con le quali gli elementi e le informazioni noti all'Agenzia sono messi a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza.

Al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, l'Agenzia delle Entrate invia ai contribuenti Iva le informazioni derivanti dal confronto tra i dati comunicati al Fisco dai contribuenti stessi e dai loro clienti, soggetti passivi Iva, e quelli relativi alle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva.

In particolare, sono fornite le informazioni dalle quali emerge che, relativamente al trimestre di riferimento, sono comunicati dati di fatture emesse e non risulta pervenuta alcuna comunicazione di liquidazione periodica Iva.

Obiettivo dell'Amministrazione finanziaria è quello di consentire al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

Nel provvedimento del 23 novembre 2018, dunque, è specificato:

- Il contenuto delle segnalazioni;
- Le modalità con le quali i contribuenti possono richiedere informazioni o comunicare all'Agenzia delle Entrate eventuali elementi, fatti e circostanze risultati sconosciuti.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 80/2018

PAGINA

3/5

Gli avvisi inviati dal Fisco contengono i seguenti dati:

- ⇒ Codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- ⇒ Numero identificativo della comunicazione, anno d'imposta e trimestre di riferimento;
- ⇒ Codice atto;
- ⇒ Modalità con cui consultare gli elementi informativi di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;
- ⇒ Invito a fornire chiarimenti e idonea documentazione, anche tramite il canale di assistenza Civis, nel caso in cui il contribuente ravvisi inesattezze nei dati delle fatture in possesso dell'Agenzia o intenda comunque fornire elementi in grado di giustificare la presunta anomalia.

La comunicazione dell'Agenzia con le suddette informazioni è trasmessa all'indirizzo Pec del contribuente.

La stessa comunicazione è consultabile, da parte del contribuente, all'interno del portale "Fatture e corrispettivi", nella sezione "consultazione", area "dati rilevanti ai fini Iva".

Nella lettera di compliance inviata dall'Agenzia delle Entrate, volta a segnalare la presenza di anomalie nel versamento dell'IVA dovuta in base ai risultati della Comunicazione delle Liquidazioni Periodiche IVA, in contribuente è invitato a verificare i versamenti effettuati. In particolare:

- Occorre verificare se, in presenza di versamento effettuato, il contribuente sia incorso in un errore formale, indicando ad esempio l'anno di riferimento errato o il codice tributo errato durante la fase di compilazione del modello F24. In tal caso è possibile correggere l'errore presentando apposita istanza in autotutela ovvero attraverso il canale CIVIS;
- Laddove il versamento non sia stato effettuato, ovvero sia stato effettuato in misura insufficiente, è possibile regolarizzare la propria posizione ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, con il versamento della sanzione ridotta commisurata al momento in cui viene effettuato il versamento (vedasi circolare n. 67/2015 del 22.12.2015)

Laddove il contribuente ritenga corrette le informazioni trasmesse ed i relativi versamenti ha la possibilità di segnalare eventuali dati e/o elementi non considerati dall'amministrazione finanziaria, ovvero valutati erroneamente. Ciò può avvenire contattando il call center dell'Agenzia delle Entrate, ovvero direttamente presso gli uffici territoriali per competenza.

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

I contribuenti, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, possono richiedere informazioni o segnalare elementi, fatti e circostanze sconosciuti al Fisco, sempre tramite Posta elettronica certificata.

Gli elementi e le informazioni messi a disposizione dei contribuenti sono resi disponibili alla Guardia di Finanza tramite strumenti informatici.

REGOLARIZZAZIONE DI ERRORI O OMISSIONI: ADEMPIMENTO SPONTANEO

I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni resi dall' Agenzia delle Entrate possono regolarizzare gli errori o le omissioni eventualmente commessi, avvalendosi dell' istituto del ravvedimento operoso.

In tal modo, potranno beneficiare di una riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse, così come previsto dal decreto legislativo n. 472/1997 (art. 13).

Tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata oppure che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità e degli esiti del controllo formale.

COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITA'

All'inerzia del contribuente alla lettera di compliance dell' Agenzia delle Entrate, seguirà il ricevimento della Comunicazione di Irregolarità ex art. 54-bis DPR 633/1972.

Come stabilito dall' art. 13, comma 1-ter, del D.Lgs. n. 472/1997, ciò preclude la regolarizzazione dell' omesso versamento mediante ricorso allo strumento del ravvedimento operoso.

In tal caso il contribuente può regolarizzare la propria posizione, ai sensi dell' art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 462/1997, fruendo della riduzione ad 1/3 della sanzione prevista (pari al 30%) qualora il versamento avvenga entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della Comunicazione di Irregolarità.

Va evidenziato che, come stabilito dall' art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, il versamento delle somme dovute a seguito di controllo automatizzato può essere rateizzato in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo (ovvero venti rate trimestrali qualora il debito sia eccedente € 5.000,00).

Qualora il versamento del debito indicato nella Comunicazione di Irregolarità, ovvero la prima rata della rateizzazione del ridotto debito, non avvenga nel termine di trenta giorni dal ricevimento della Comunicazione di Irregolarità, l' importo dovuto verrà iscritto a ruolo, come disposto dall' art. 15-ter, del DPR n. 602/1973.

L' iscrizione a ruolo in ogni caso non avviene in presenza di lieve inadempimento, ovvero:

- Insufficiente versamento dell' intero debito ovvero della rata per una frazione non superiore al 3% della stessa;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 80/2018

PAGINA

5/5

- Versamento della prima rata con ritardo non superiore a sette giorni.

TIPOLOGIA ATTO	RAVVEDIMENTO OPEROSO	RATEIZZAZIONE
LETTERA DI COMPLIANCE	<u>SI</u> Sanzione ridotta ex art. 13, D.Lgs. n. 472/1997	<u>NO</u>
COMUNICAZIONE DI IRREGOLARITÀ	<u>NO</u> Sanzione ridotta al 10% con pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione	<u>SI</u> Massimo otto rate trimestrali, ovvero 20 rate trimestrali se il debito eccede € 5.000,00
ISCRIZIONE A RUOLO	<u>NO</u> Sanzione intera 30%	<u>SI</u> Massimo 72 rate mensili, più eventuali ulteriori 72 rate mensili in presenza di specifiche condizioni.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

Dott.ssa Adriana ADRIANI